

Provvedimento n. 21 del 17 gennaio 1998

**GRUPPO BANCO DI
SARDEGNA/CASSE COMUNALI DI
CREDITO AGRARIO**

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la Legge 10 ottobre 1990; n. 287;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n.461;

VISTO il proprio provvedimento n.1 del 5 aprile 1993 con il quale autorizzava l'operazione di concentrazione tra il Banco di Sardegna, la Banca Popolare di Sassari, la Cassa comunale di credito agrario di Samatzai e la Cassa comunale di credito agrario di Pimentel;

VISTO il contenuto dell'esposto dell'ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) pervenuto alla Banca d'Italia in data 5 marzo 1996;

VISTA la lettera con cui l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso in data 11 aprile 1996 l'esposto dell'ADUSBEF alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge n. 287/90;

TENUTO CONTO del programma di articolazione territoriale contenuto nel piano strategico predisposto dal Banco di Sardegna Spa, pervenuto alla Banca d'Italia in data 27 settembre 1996;

VISTO il proprio provvedimento n. 22/A del 25 marzo 1997, con il quale disponeva l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti del Banco di Sardegna Spa, per una presunta violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90;

VISTO il proprio provvedimento n. 44/A del 15 luglio 1997, con il quale disponeva la proroga al 25 ottobre 1997 del termine di conclusione del procedimento in questione, fatto salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90 per il rilascio del parere da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

VISTO il proprio provvedimento n. 59/A del 24 ottobre 1997 con il quale disponeva l'ampliamento dell'oggetto del procedimento avviato con provvedimento n. 22/A del 25 marzo 1997, includendo in esso anche la fattispecie relativa alla partecipazione del Banco di Sardegna Spa al capitale della Banca CIS Spa;

SENTITI in data 26 giugno 1997 i rappresentanti legali e i consulenti del Banco di Sardegna Spa;

SENTITI in data 18 settembre e 25 settembre 1997 i rappresentanti legali rispettivamente della Banca CIS Spa e della Banca Nazionale del Lavoro Spa;

SENTITI nell'audizione conclusiva del procedimento del 21 ottobre 1997 i rappresentanti legali e i consulenti del Banco di Sardegna Spa;

VISTI gli impegni assunti dal Banco di Sardegna Spa con lettera pervenuta alla Banca d'Italia il 9 dicembre 1997 ;

VISTO il parere reso dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge n. 287/90, nell'adunanza del 18 dicembre 1997;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il Banco di Sardegna Spa è la società posta al vertice dell'omonimo gruppo bancario (di seguito Banco) formato, oltre che dalla capogruppo, da una controllata bancaria (la Banca di Sassari Spa), da tre società finanziarie e da due società strumentali. Il Banco opera prevalentemente nella regione Sardegna, dove è presente con 210 sportelli su un totale di 223 detenuti a livello nazionale. La raccolta e gli impieghi totali del Banco al 31 dicembre 1996 sono pari rispettivamente a 12.980 e 12.160 miliardi. Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 2.160 miliardi di lire.

II I FATTI DENUNCIATI

2. L'ADUSBEP (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), in data 5 marzo 1996, ha denunciato un'operazione posta in essere dal Banco, suscettibile di costituire una violazione della legge n. 287/90. In particolare l'ADUSBEP ha segnalato "il caso del Banco di Sardegna che si accinge a incorporare, con la formula del silenzio assenso, 206 Casse comunali di credito agrario - (di seguito CCCA) - raddoppiando in tal modo la propria rete nell'isola"; sempre secondo l'Associazione di consumatori "a seguito dell'operazione, i consumatori sardi non avrebbero molte possibilità di scelta nel mercato creditizio oltre agli sportelli del Banco di Sardegna".

3. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nel trasmettere in data 11 aprile 1996 l'esposto in questione alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge n. 287/90, ha fatto proprie e ulteriormente sviluppato le obiezioni sollevate dall'ADUSBEP circa la realizzazione dell'operazione del Banco.

4. Secondo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, l'affidamento della gestione del patrimonio delle CCCA al Banco, a seguito della cessazione delle attività svolte dalle medesime, avrebbe comportato "una nuova rilevante concentrazione nel settore creditizio", configurando una fattispecie rilevante ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.

5. Quanto agli effetti concorrenziali dell'operazione, secondo l'Autorità, l'affidamento in gestione del patrimonio delle CCCA al Banco, il quale contemporaneamente intenderebbe avviare un piano di espansione attraverso l'apertura di nuovi sportelli proprio nei comuni dove erano localizzate le CCCA, "conferirebbe al predetto istituto un notevolissimo vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti effettivi e potenziali consistente nella possibilità di localizzare i nuovi sportelli nei medesimi locali precedentemente occupati dalle Casse comunali di credito agrario".

6. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, rinviando anche al contenuto del parere reso alla Banca d'Italia in data 31 marzo 1993 in relazione alla concentrazione tra il Banco e la Banca Popolare di Sassari, ha pertanto ribadito le preoccupazioni circa la struttura concorrenziale del mercato creditizio sardo.

7. La Banca d'Italia ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti del Banco, al fine di valutare se l'operazione posta in essere dallo stesso fosse suscettibile di determinare distorsioni della concorrenza tali da configurare una violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90, in quanto non ha ritenuto applicabile l'art. 5 della medesima legge per le ragioni di cui ai considerando 13-20.

8. Un'ulteriore questione segnalata dalla Banca CIS Spa (di seguito CIS) nel corso dell'audizione tenutasi presso la Banca d'Italia in data 18 settembre 1997 attiene al fatto che, per effetto della partecipazione detenuta dal Banco nel CIS e della previsione contenuta nell'art. 16 dello statuto del CIS stesso (voto di lista), il Banco designa due amministratori nel Consiglio di amministrazione del CIS e che questi sono anche dirigenti del Banco (uno di essi ricopre inoltre una carica amministrativa all'interno del Gruppo).

9. Il CIS è la società posta al vertice dell'omonimo gruppo bancario formato, oltre che dalla capogruppo, da una società finanziaria. Il gruppo opera prevalentemente nella regione Sardegna, dove è presente con 5 sportelli. La raccolta e gli impieghi totali del gruppo al 31 dicembre 1996 sono pari rispettivamente a 936 e 3.720 miliardi. Il fatturato da considerare ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo consolidato dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine) ammonta a 497 miliardi di lire.

10. La Banca d'Italia - con provvedimento n. 59/A del 24 ottobre 1997 - ha, pertanto, ampliato l'oggetto del procedimento avviato in data 25 marzo 1997, includendo in esso anche la fattispecie relativa alla partecipazione del Banco al capitale del CIS, al fine di valutare se questa fosse suscettibile di determinare distorsioni della concorrenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/90.

III. I MERCATI RILEVANTI

11. Il mercato geografico. L'area di maggiore operatività del Banco è rappresentata dalla regione Sardegna. Per il mercato bancario, quote significative vengono raggiunte in tutte le singole province sarde. La regione Sardegna e le sue province individuano, pertanto, la dimensione geografica rilevante ai fini della presente valutazione.

12. Il mercato merceologico. I mercati interessati dall'operazione sono soprattutto quelli della raccolta e degli impieghi bancari. Il mercato della raccolta ricomprende i depositi in conto corrente, a risparmio, liberi e vincolati, nonché i certificati di deposito e i buoni fruttiferi; tale mercato risulta rilevante dal punto di vista geografico oltre che a livello regionale anche a quello provinciale. Il mercato degli impieghi, comprensivo del credito a breve e a medio lungo termine, nelle varie forme tecniche, risulta rilevante dal punto di vista territoriale solamente a livello regionale. Considerato che il progetto industriale del Banco pone l'enfasi soprattutto sull'espansione territoriale del gruppo nell'isola, il presente provvedimento valuta, in particolare, gli effetti dell'operazione sul mercato della distribuzione dei prodotti e servizi bancari.

IV. LA FATTISPECIE

Le Casse comunali di credito agrario

13. Le CCCA sono enti morali costituiti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 che ha convertito con modificazioni il R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509. Scopo comune alle CCCA è quello di compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in denaro e in natura, a norma delle disposizioni sopra richiamate e del rispettivo **Statuto-Regolamento**⁵, contribuendo al miglioramento dell'agricoltura locale e delle condizioni economiche del comune di pertinenza. Sulla base di specifico mandato le CCCA funzionano altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto del Banco, quali Uffici di corrispondenza del Banco nell'ambito del comune di pertinenza e possono effettuare "per conto del Banco e in qualità di corrispondenti" alcune operazioni bancarie (raccolta depositi, rimborsi, incassi e pagamenti, ecc.) e lo svolgimento di servizi di tesoreria e di cassa per il Comune o altri enti morali aventi sede nel territorio **comunale**⁶.

14. L'art.152, comma 1 del d. lgs. n. 385/93 prevede che "entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse che non abbiano provveduto sono poste in liquidazione".

15. Al fine di adempiere a tale obbligo, 206 CCCA della Sardegna hanno deliberato il conferimento del proprio patrimonio in gestione al Banco; anche a seguito dell'estinzione delle CCCA, il Banco intenderebbe trasformare in dipendenze gli Uffici di corrispondenza dello stesso già operanti presso le predette 206 CCCA.

16. L'istruttoria ha consentito di appurare quanto segue: gli Uffici di corrispondenza del Banco operanti presso le CCCA svolgono essenzialmente attività di raccolta, di cambiavalute e alcuni servizi (incasso effetti, pagamenti, cassa continua, ecc.) ma non svolgono alcuna attività erogativa, le richieste di fido avanzate dalla clientela vengono infatti convogliate presso la più vicina filiale del Banco per la relativa istruttoria. Le CCCA non raccolgono risparmio tra il pubblico ed erogano il credito agrario proprio grazie ai finanziamenti concessi loro dal Banco. L'insieme di tali attività risulta quantitativamente già ricompreso fra le attività svolte dal Banco, mentre la trasformazione degli Uffici di corrispondenza in dipendenze a operatività piena risponderrebbe a scelte organizzative interne del Banco finalizzate alla razionalizzazione della propria articolazione territoriale. L'impatto concorrenziale della trasformazione degli Uffici di corrispondenza in sportelli appare pertanto modesto, sostanziandosi unicamente nella possibilità di effettuare direttamente gli affidamenti alla clientela e nella libertà di trasferimento degli sportelli concessa dalle vigenti Istruzioni di vigilanza in materia di succursali di banche.

17. Il Banco esercita la vigilanza sulle CCCA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 23 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, che attribuivano originariamente tale funzione all'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna; quest'ultimo è stato successivamente fuso nel Banco ai sensi della Legge 11 aprile 1953, n. 298. La posizione di subordinazione delle CCCA nei confronti del Banco è altresì testimoniata dal fatto che il Consiglio di amministrazione del Banco ha il diritto di nominare la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo delle CCCA, cioè il Presidente e due membri su un totale di cinque componenti, ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1992, che ha modificato l'art. 28, comma 1 del D.M. 23 gennaio 1928, in base al quale la competenza su tali nomine era stata attribuita al Governatore della Banca d'Italia.

18. Il terzo comma del citato art. 23 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 stabilisce che qualora le CCCA non possano funzionare, la Banca d'Italia, in qualità di successore del Ministero dell'Economia Nazionale ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, su proposta del Banco (che ha assunto i compiti del cessato Istituto di credito agrario per la Sardegna) potrà disporre che la gestione del patrimonio delle CCCA sia assunta dal Banco medesimo. Tenuto conto che l'art. 152 del d.lgs. n. 385/93 espressamente impedisce alle CCCA

⁵ Il modello di Statuto-Regolamento delle CCCA è stato predisposto, in maniera uniforme per tutte le CCCA, dall'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna e approvato con nota ministeriale in data 6 aprile 1928, n. 6075.

⁶ Il Banco riconosce alle CCCA quale retribuzione del servizio di corrispondenza - oltre al rimborso delle spese operative (postali, telefoniche, amministrative, ecc.) - un compenso annuo calcolato assumendo come parametro di riferimento la media della raccolta annua di ogni CCCA.

di funzionare, il Banco avrebbe potuto in ogni caso proporre che ad esso venisse trasferita la gestione del patrimonio delle CCCA.

19. Infine, i dipendenti delle CCCA, definiti come preposti e appartenenti alla “rete secondaria”, sono in carico al Banco, e le spese relative ai loro stipendi figurano nel bilancio del Banco.

20. Tali concordanti elementi fanno ritenere sussistente il controllo del Banco nei confronti delle CCCA, sia ai sensi dell’art. 23, comma 2, numeri 3) e 4) del d.lgs. n. 385/93, sia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 287/90. L’operazione che prevede il conferimento del patrimonio delle CCCA al Banco è, di conseguenza, assimilabile ad un’operazione infragruppo tra imprese precedentemente non indipendenti, priva di rilievo ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.

Il piano strategico del Banco di Sardegna

21. Il Banco ha predisposto un piano di riorganizzazione e ampliamento della rete territoriale contenuto in un più ampio piano strategico, pervenuto alla Banca d’Italia in data 27 settembre 1996. Tale piano prevede:

- la trasformazione in dipendenze dei 206 Uffici di corrispondenza del Banco operanti presso le CCCA dell’isola (77 agenzie a operatività ampia, 112 “sportelli staccati” e 17 “sportelli staccati a tempo parziale”);
- la regolarizzazione di 21 sportelli della Banca di Sassari (definiti “sommersi”), per i quali quest’ultima non aveva avanzato la prescritta comunicazione preventiva all’Organo di **vigilanza**⁷;
- l’apertura di ulteriori 44 nuovi sportelli nella Regione, di cui 22 nei capoluoghi di provincia (Cagliari/Quartu, Nuoro, Oristano, Sassari), 12 in grossi centri non capoluogo di provincia contraddistinti da una forte propensione al risparmio (centri a terziario avanzato quali Olbia, centri industriali e turistici quali Arzachena, Palau, S.Teodoro, Alghero, Golfo Aranci, La Maddalena, Macomer, S.Teresa, Tempio) e 10 in centri minori⁸.

La posizione dominante

22. Ai fini della ricostruzione della fattispecie occorre innanzitutto ricordare che con provvedimento n. 1 del 5 aprile 1993 della Banca d’Italia è stata chiusa l’istruttoria relativa alla concentrazione tra il Banco e la Banca Popolare di Sassari. Nel provvedimento in questione si rilevava che l’operazione di concentrazione, pur determinando la costituzione di una posizione dominante nei mercati di riferimento, non eliminava o riduceva in modo sostanziale e durevole la **concorrenza**⁹. L’operazione di acquisizione della Banca Popolare di Sassari è stata quindi autorizzata dalla Banca d’Italia a condizione che il Banco, al fine di attenuare gli effetti dell’operazione sulla situazione concorrenziale del mercato bancario della Sardegna, non espandesse la propria rete territoriale in determinate aree geografiche maggiormente concentrate e procedesse alla chiusura di alcuni sportelli entro due anni dalla data di notifica del citato provvedimento.

⁷ Questi 21 sportelli della Banca di Sassari non figurano nelle statistiche di vigilanza ma la loro operatività è comunque ricompresa nei dati consolidati del Gruppo Banco di Sardegna: essi sono situati nei seguenti comuni: Capoterra, Carloforte, Guspini, Iglesias, Monastir, Nuraminis, Pula, San Sperate, Serramanna (in provincia di Cagliari), Bolotana, Budoni, Mamoiada, Ottana, Tonara (in provincia di Nuoro), Paulilatino (in provincia di Oristano), Arzachena, Ozieri, Porto Cervo, Stintino, Tempio Pausania, Valledoria (in provincia di Sassari).

⁸ Più precisamente nei comuni di: Assemini, Capoterra, Carbonia, Iglesias, Guspini, Porto Torres, S.Antioco, Selargius, Sinnai, Villacidro.

⁹ Circa la persistenza di una tale posizione in capo al Banco, va ricordato che la definizione di “posizione dominante” generalmente usata dalla Commissione Europea e accettata dalla Corte di Giustizia (cfr. caso *United Brands v Commission*) si riferisce al “potere economico detenuto da un’impresa che la rende capace di prevenire che la competizione effettiva venga mantenuta nel mercato rilevante conferendole l’abilità di comportarsi in maniera apprezzabile indipendentemente da competitori e consumatori”. In ordine all’accertamento della dominanza, la Commissione prende in esame i seguenti fattori:

- quote di mercato. Esse non costituiscono un elemento concludente; tuttavia in *Hoffmann-La Roche v Commission* la Corte di Giustizia ha affermato che quote di mercato particolarmente alte sono di per se stesse, e salvo circostanze eccezionali, evidenza dell’esistenza di una posizione dominante. In *AZKO Chemie BV v Commission* la Corte di Giustizia ha affermato che quote di mercato del 50% possono essere considerate tali e, di conseguenza, in assenza di circostanze eccezionali che provino il contrario, un’impresa con tali quote sarà considerata dominante: tale impresa dovrà sostenere l’onere di provare di non essere dominante. La Corte di Prima Istanza e la Commissione hanno affermato (cfr. **United Brands**) che un’impresa con quote pari al 40-45% del mercato era dominante. Nel decimo rapporto della Commissione sulla politica di concorrenza, la Commissione ha preso la posizione che una posizione dominante può essere in generale affermata quando un’impresa detiene quote di mercato pari al 40-45%:

- il potere di mercato deve esistere per un arco di tempo particolarmente ampio:

- quote di mercato dei competitori e indici di concentrazione dell’offerta;

- pressioni competitive provenienti dall’esterno del mercato. Ciò porta a considerare l’esistenza di barriere all’entrata di tipo economico; queste ultime esistono solo quando un nuovo entrante deve affrontare costi superiori a quelli sostenuti dall’impresa già presente sul mercato;

- condotta e performance dell’impresa.

23. Con riferimento al 30 giugno 1997, per quanto concerne la raccolta del Banco si rileva una consistente posizione di mercato nella regione Sardegna (54,98%) e nelle singole province (Cagliari: 41,41%, Nuoro: 78,22%, Oristano: 68,03%, Sassari: 63,14%). Per gli impieghi, la quota di mercato a livello regionale è pari al 41,85%.

24. Dal confronto fra le quote di mercato detenute dal Banco, rispettivamente al 31/12/1991 (dati contenuti nel provvedimento della Banca d'Italia n. 1 del 5 aprile 1993) e al 30/06/1997, emerge una diminuzione del suo potere di mercato. Il provvedimento n. 1/93 ha, pertanto, avuto effetti sulla situazione concorrenziale della Sardegna; in particolare, oltre ad essersi registrate riduzioni generalizzate delle quote di mercato del Banco sulla raccolta e sugli impieghi, sono anche diminuite le quote calcolate sugli sportelli nelle due province (Nuoro e Oristano) nelle quali la Banca d'Italia aveva bloccato l'espansione territoriale del Banco. Peraltro, nonostante tali diminuzioni, sulla base dei dati menzionati e della giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza, il Banco detiene tuttora una posizione dominante sul mercato bancario della Sardegna¹⁰.

Quote di mercato del Gruppo Banco di Sardegna (al 31/12/1991)

(dati contenuti nel provvedimento n. 1 del 1993)

	depositi	impieghi¹¹	sportelli
Reg. Sardegna¹²	63,43%	52,34%	59,25% (160/270)
Cagliari	50,65%	40,98%	43,15% (41/95)
Nuoro	83,87%	67,05%	71,87% (23/32)
Oristano	74,82%	46,94%	66,66% (12/18)
Sassari	68,68%	64,86%	64,28% (45/70)

Quote di mercato del Gruppo Banco di Sardegna (al 30/06/1997)

	depositi	impieghi	sportelli
Reg. Sardegna	54,98%	41,85%	54,83% (210/383)
Cagliari	41,41%	32,58%	46,99% (86/183)
Nuoro	78,22%	52,17%	64,29% (27/42)
Oristano	68,03%	45,17%	48,15% (13/27)
Sassari	63,14%	50,41%	64,12% (84/131)

25. Il progetto di espansione territoriale del Banco costituisce, in parte, una forma di reazione all'espansione dei competitori¹³ che porterebbe a rafforzare la posizione dominante già rilevata. Tale rafforzamento verrebbe a determinarsi in parte a causa della trasformazione degli Uffici di corrispondenza in sportelli a piena operatività, dato che i costi di struttura sarebbero inferiori a quelli che dovrebbe sopportare un nuovo concorrente per porre in essere un'operazione **analoga¹⁴**; esso risulterebbe inoltre particolarmente rilevante dall'apertura di 44 nuovi sportelli in aree della regione di elevato interesse bancario, che di fatto renderebbe poco profittevole l'ingresso su tali mercati per i concorrenti potenziali.

¹⁰ Lo stesso piano sportelli del Banco (cfr p. 296) fa presente che "i dati nello stesso contenuti, se considerati in un'ottica di mero rapporto comuni/sportelli forniscono un quadro nel quale si evidenzia una posizione dominante del Gruppo rispetto al resto delle banche presenti in Sardegna".

¹¹ Le quote di mercato riferite agli impieghi nei due periodi considerati non sono perfettamente confrontabili a causa delle diverse modalità di calcolo utilizzate.

¹² Il dato relativo alle quote regionali è riferito alla situazione al 30.6.92 (cfr. Prov. n. 1/93 della Banca d'Italia).

¹³ Almeno per quanto concerne i nuovi insediamenti nei capoluoghi di provincia (cioè 22 dei nuovi 44 sportelli, cfr. all. 9, pag. 3 della memoria difensiva), lo stesso Banco - dopo aver rilevato il forte calo della presenza del Gruppo dovuto all'aggressiva e localizzata politica di nuovi insediamenti portata avanti dalle altre banche (in particolare nelle aree più sensibili alla concorrenza, fra il 1988 e il 1995, l'incidenza degli sportelli del Gruppo ha fatto registrare un calo di oltre sette punti percentuali, con un'ancora più sensibile riduzione del corrispondente indice di "potere di mercato") - considera di "porre rimedio a una situazione compromessa sia dall'attività della concorrenza sia dalla mancata reazione del Gruppo".

¹⁴ Secondo una delle definizioni comunemente usate nel diritto della concorrenza una barriera all'entrata è il costo di produzione che deve essere sostenuto dall'impresa che desidera entrare sul mercato ma che non è sostenuto dalle imprese già presenti sul mercato (cfr. STIGLER, *The Organisation of Industry*, 1968, p.67). Nell'attuazione delle trasformazioni in questione il Banco sfrutterebbe il vantaggio competitivo consistente nella possibilità di disporre, per tali sportelli, dei medesimi locali precedentemente occupati dalle CCCA e di poter utilizzare il personale delle CCCA, già in carico al Banco. La maggioranza delle CCCA opera con due dipendenti (il numero totale dei dipendenti delle 206 CCCA è pari a 440 unità).

26. Nella sostanza, attraverso tali comportamenti, il Banco segnala la propria capacità - e intenzione - di rispondere a eventuali nuovi ingressi sul mercato ampliando l'offerta di servizi. La creazione di un eccesso di capacità produttiva sul mercato bancario della Sardegna, saturando il mercato, può costituire un deterrente all'entrata di nuovi competitori ovvero all'espansione di quelli già presenti.

27. Secondo i consolidati principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, l'impresa in posizione dominante ha una "speciale responsabilità" in ragione della quale alla medesima impresa è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o a ostacolare lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un'impresa dominante, il grado di concorrenza è già **attenuato**¹⁵. Prevenire lo sviluppo della concorrenza attraverso la creazione di barriere all'entrata che rendano più difficile per altre imprese entrare, ovvero - più semplicemente - operare, sul mercato può costituire un comportamento anticompetitivo di questo tipo.

28. Inoltre, la Corte di Giustizia ha negato la necessità di un nesso causale tra il potere di mercato detenuto dall'impresa in posizione dominante e il presunto abuso nel comportamento della stessa; secondo la Corte è possibile abusare di una posizione dominante anche senza esercitare, ovvero basandosi, sul proprio potere di mercato. Ad esempio, nel caso *Continental Can* la Corte ha sostenuto che è un abuso da parte di una società in posizione dominante anche il semplice potenziamento del proprio potere di mercato sostanzialmente volto a eliminare la competizione attraverso l'acquisizione ostile di un rivale.

La partecipazione del Banco di Sardegna al capitale della Banca CIS

29. Il 18 settembre 1997, nell'ambito del procedimento istruttorio avviato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90 nei confronti del Banco per un presunto abuso di posizione dominante, si è svolta un'audizione con il CIS. Quest'ultimo è il principale competitore del Banco in termini di impieghi totali erogati nella regione Sardegna.

30. Nel corso dell'audizione il CIS ha fatto presente che per effetto della partecipazione detenuta dal Banco nel CIS¹⁶ e della previsione contenuta nell'art. 16 del proprio statuto (voto di lista), il Banco designa 2 dei 12 membri del Consiglio di amministrazione del CIS; questi due consiglieri sono dirigenti del Banco e **uno di essi** ricopre anche una carica amministrativa all'interno del Gruppo. Secondo quanto riferito dal CIS nel corso dell'audizione, la nomina da parte del Banco di due amministratori del CIS "costituisce un effettivo ostacolo alla realizzazione di politiche concorrenziali nei confronti del Banco, se non altro perché quest'ultimo viene informato in anticipo sugli orientamenti strategici della Banca CIS".

31. Il CIS, oltre che dal Banco, risulta partecipato dai Ministero del Tesoro, dalla Regione Sardegna e dal Banco Ambrosiano Veneto, che - per effetto della previsione contenuta nell'art. 16 dello statuto sociale - nominano rispettivamente 5, 4 e 1 amministratori. Considerato inoltre che non risultano patti parasociali idonei a conferire il controllo a uno o più tra i predetti azionisti, la formazione della volontà consiliare è potenzialmente soggetta al mutare delle alleanze tra i soci. In questo contesto, la detenzione della partecipazione e la presenza di esponenti del Banco nel Consiglio di amministrazione del CIS, poiché consente la condivisione di informazioni rilevanti, determina la possibilità che il Banco, votando in Assemblea e in Consiglio di amministrazione, influenzi la gestione del CIS e modifichi di conseguenza il proprio comportamento concorrenziale.

32. La rilevanza concorrenziale di una partecipazione di minoranza in un'impresa concorrente detenuta dall'impresa in posizione dominante è stata oggetto di scrutinio in sede comunitaria. La Corte di Giustizia della UE nel caso **Philip Morris** ha affermato che se l'acquisizione di una partecipazione, anche di minoranza, in un'impresa concorrente crea una struttura atta a promuovere una cooperazione commerciale, tale acquisizione restringe la **concorrenza**¹⁷. Per la Commissione UE l'acquisto da parte di un operatore in posizione dominante di una partecipazione di minoranza in un'impresa concorrente consente la potenziale influenza del primo sulle politiche

¹⁵ Corte di Giustizia 13 febbraio 1979, caso "Hoffman- La Roche", causa 85/76 Raccolta 1979, p. 461 e seguenti.

¹⁶ In data 28 febbraio 1992, l'assemblea straordinaria del CIS ha approvato il progetto di trasformazione in società per azioni; a quella data la partecipazione del Banco era pari al 17,9% del capitale sociale del CIS, mentre quella della Banca Popolare di Sassari si attestava al 4,48%. Per effetto della non sottoscrizione da parte del Gruppo Banco di Sardegna di due successivi aumenti di capitale del CIS, tali partecipazioni si sono ridotte, rispettivamente, al 13,04% e al 3,26%.

¹⁷ Corte di Giustizia caso "BAT et Reynolds v. Commission" del 17.11.1987, Affari congiunti 142 e 156/84. Rec. p. 4487

commerciali della seconda (cfr. casi riuniti **“Warner-Lambert/Gillette e altri” e BIC/Gillette e altri**)¹⁸. In applicazione di questa affermazione, l’acquisizione di una partecipazione da parte di Gillette del 22% del capitale di un concorrente è stata condizionata all’assunzione di un impegno a non esercitare i diritti di azionista (cfr. par. 25 della decisione).

33. Anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, recependo gli orientamenti comunitari, ha affermato che “l’acquisto di una partecipazione di minoranza in una società direttamente concorrente non rientra nell’ambito di applicazione della normativa a tutela della concorrenza solo laddove questo acquisto risponda ad una mera finalità di investimento finanziario passivo. La fattispecie risulta invece vietata ogni qualvolta si accerti che essa costituisce un mezzo idoneo a influire sul comportamento commerciale delle imprese in questione, in modo da restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato” (cfr. caso **“Parmalat/Granarolo Felsinea ”**)¹⁹.

34. La partecipazione al capitale e la presenza di propri esponenti nel Consiglio di amministrazione del CIS determina il coinvolgimento del Banco nella formazione degli indirizzi gestionali di quest’ultima; in questo modo si può astrattamente realizzare una fattispecie lesiva della concorrenza (cfr. caso **“Carige/Cassa di Risparmio di Savona ”**)²⁰.

35. Nel valutare la conformità del comportamento in esame con la disciplina posta a tutela della concorrenza, la Banca d’Italia tiene conto del fatto che il Banco si trova in posizione dominante in Sardegna, posizione già rilevata nel citato provvedimento n.1 e riscontrata nei dati al 30/06/1997, e che tale posizione verrebbe ulteriormente rafforzata dall’apertura dei 44 nuovi sportelli.

36. Oltre alla detenzione di una partecipazione di minoranza e alla possibilità di nominare più amministratori in un’impresa concorrente, esistono ulteriori elementi che nella fattispecie concreta inducono a ritenere che si possa verificare uno sfruttamento abusivo del vantaggio competitivo detenuto dal Banco, quale ad esempio l’esercizio di fatto di poteri di veto su rilevanti decisioni aziendali, secondo anche quanto denunciato dal CIS.

37. Per le suddette motivazioni la fattispecie in esame comporta un ulteriore restringimento della concorrenza sui mercati ove operano le due imprese. La partecipazione del Banco nel CIS appare, pertanto, suscettibile di configurare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 287/90, un’ipotesi di abuso di posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

38. La fattispecie in esame non rientrava fra i comportamenti presi in considerazione nel menzionato provvedimento n. 22/A del 25 marzo 1997; considerata l’opportunità di valutare i comportamenti in questione nell’ambito del procedimento già avviato, stante l’identità del mercato rilevante e del soggetto autore dei presunti abusi, la Banca d’Italia ha ritenuto di ampliare l’oggetto del procedimento citato, includendo in esso la fattispecie relativa alla partecipazione del Banco al capitale del CIS.

V. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Il piano di espansione territoriale

39. L’esistenza di un eccesso di capacità produttiva dell’industria bancaria sarda nel caso di attuazione del progetto di espansione territoriale del Banco appare confermata dalla riduzione che si verrebbe a registrare nel rapporto depositi/sportelli dell’isola rispetto al dato medio nazionale. L’attuale rapporto depositi/sportelli dell’isola - calcolato, com’è ovvio senza tenere conto delle CCCA, le quali nella attuale configurazione giuridica non effettuano raccolta di fondi - è pari a 48,22 miliardi di raccolta per sportello; il confronto fra questo rapporto e il dato medio nazionale (41,12), consente di evidenziare una certa capacità di assorbimento di nuovi sportelli nei mercati di riferimento dell’isola. Tuttavia, nel caso di integrale attuazione del progetto di espansione territoriale del

¹⁸ Decisione del 10.11.1992. in G.U.C.E. L 116, p. 21.

¹⁹ Provvedimento n. 3086 dell’8 giugno 1995, pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante n. 23 del 1995. p. 5 ss.

²⁰ Provvedimento della Banca d’Italia n. 19 del 20 febbraio 1997, pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante n. 8 del 1997, p. 79 ss.

Banco, lo stesso rapporto nell'isola scenderebbe a un valore nettamente inferiore (28,24), il più basso fra tutte le regioni italiane.

40. La lesività di strategie del tipo descritto (eccesso di capacità produttiva come possibile barriera all'entrata) è stata già affermata dalle autorità antitrust²¹. Secondo la giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza, il comportamento abusivo può anche essere volto a preservare il potere di mercato (cfr. considerando 27 e i casi "BT/MCT" e "Atlas-Phoenix"). La Corte e la Commissione hanno in particolare condannato "abusi escludenti", cioè comportamenti volti a estromettere competitori e a impedire la concorrenza effettiva nel mercato di riferimento, quali ad esempio l'applicazione di prezzi predatori per un limitato periodo di tempo. Per questa via la Commissione e la Corte condannano anche la creazione o il rafforzamento di barriere economiche all'entrata²².

41. Nel caso *Michelin v Commission* il Tribunale di Prima Istanza ha affermato che la normativa sull'abuso di posizione dominante copre "pratiche che possono avere l'effetto di cambiare la struttura del mercato" dove, come diretto risultato della presenza dell'impresa in questione, la competizione è stata già ridotta e che, attraverso il ricorso a metodi differenti rispetto a quelli tipicamente posti in essere in una situazione competitiva "normale", hanno l'effetto di limitare o restringere il mantenimento o lo sviluppo del livello di concorrenza ancora esistente nel mercato.

42. Per una completa valutazione del caso in questione e al fine di individuare la ricorrenza dell'abuso, è altresì necessario appurare che non esistano circostanze eccezionali che giustifichino una determinata pratica posta in essere da un'impresa in posizione dominante; queste devono però costituire giustificazioni obiettive (ad es. è lecito rifiutare di rifornire un distributore che non può ricevere da altri la stessa materia prima nel caso in cui il distributore stesso sia insolvente). La presenza di una giustificazione obiettiva per una determinata condotta rende possibile distinguere i comportamenti commerciali legittimi da quelli contrari alla disciplina della concorrenza.

43. Nel caso di specie, una giustificazione obiettiva dell'operazione deriva dall'obbligo, previsto nell'art. 152 del testo unico bancario, per le CCCA di assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla loro estinzione, attraverso l'istituto della liquidazione, entro il 1° gennaio 1996 e dalla necessità che il Banco, in qualità di controllante delle stesse, ne acquisisca il patrimonio dovendo in ogni caso continuare a sopportare i relativi costi di struttura.

44. Il comportamento anticoncorrenziale, oltre che giustificabile, deve tuttavia essere anche proporzionale: nel difendere i suoi legittimi interessi, un'impresa in posizione dominante non deve adottare misure più restrittive di quanto non sia strettamente necessario per ottenere i risultati legittimi che l'operazione si **prefigge**²³.

45. Dalla memoria presentata dal Banco si evince che oltre l'80% delle CCCA, vale a dire 167 su un totale di 206, è ubicato in comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e dove non sono presenti altre banche concorrenti del Banco. Uno dei principali competitori del Banco nell'isola, nel corso dell'audizione, ha considerato di scarso interesse l'espansione della propria rete territoriale in questi comuni.

46. Dei rimanenti 39 centri con popolazione superiore ai 3.000 abitanti nei quali esiste una CCCA, soltanto 17 dispongono di altri sportelli oltre a quello dell'Ufficio di corrispondenza del Banco; in 5 casi si tratta di

²¹ In generale si veda ad esempio per la Commissione UE la Relazione sulla politica di concorrenza del 1995). Inoltre, l'autorità antitrust statunitense (cfr. la sentenza *Coat of Aluminum Company of America - Alcoa*), ha affermato che: "non è inevitabile che Alcoa debba sempre anticipare aumenti della domanda ed essere preparata a soddisfarli quando si verificheranno. Niente impone ad Alcoa di raddoppiare la propria capacità produttiva prima che altri entrino sul mercato. Alcoa ha affermato di non avere intenzione di escludere i competitori, ma non è possibile pensare ad una più efficace esclusione che quella di soddisfare progressivamente ogni nuova opportunità che si apre, ovvero di fronteggiare ogni nuovo entrante con nuova capacità produttiva già creata in una organizzazione di notevoli dimensioni".

²² Nel recente caso "Boeing/McDonnell Douglas" la Commissione ha accertato che l'acquisizione della Douglas Aircraft Company (DAC, la divisione aeroplani commerciali della MCD, la cui attività ha avuto un forte declino negli ultimi anni) da parte della Boeing, avrebbe consentito a quest'ultima di beneficiare in ogni caso, del rimanente potenziale competitivo della DAC. L'acquisizione di un tale vantaggio costituisce ai sensi della legge comunitaria un rafforzamento di una posizione dominante idoneo a produrre altresì un effetto di chiusura del mercato a potenziali competitori. Alla fine della procedura la Boeing si è impegnata tra l'altro, a mantenere DAC come un'entità legalmente separata per un periodo di 10 anni e a fornire alla Commissione rapporti annuali sui risultati di DAC, certificati da una società indipendente.

²³ I principi di giustificazione obiettiva e di proporzionalità fanno ora parte dell'analisi condotta ritualmente dalla Commissione e accolta dalla Corte di Giustizia nei casi più recenti: sentenza *Centre Belge d'Etudes de Marché Télé-marketing v CLT* del 1986; decisione *Eurofix-Bauco v Hilti* del 1989; sentenza *Terra Pak (I) Rausing SA v Commission* del 1991; sentenza *BPB Industries plc and British Gypsum v Commission* del 1993 .

dipendenze della Banca di Sassari e in un caso di dipendenza del Banco. In 11 di questi 17 comuni operano congiuntamente sportelli di banche concorrenti.

47. L'operazione di regolarizzazione dei 21 sportelli "sommersi" della Banca di Sassari riveste un carattere meramente formale e, pertanto, non modifica la situazione competitiva preesistente.

48. Considerato quanto esposto nei punti precedenti, si rileva che l'unica operazione contemplata nel piano strategico del Banco idonea a produrre un ampliamento non giustificato obiettivamente della rete territoriale del Banco, è costituita dall'apertura di 44 nuovi sportelli nelle aree geografiche sopra indicate.

La Partecipazione del Banco di Sardegna al capitale della Banca CIS

49. La partecipazione detenuta e la nomina da parte del Banco di due amministratori del CIS costituisce indubbiamente un vantaggio per il Banco che, in presenza della posizione dominante dallo stesso detenuta, può essere utilizzato in modo anticoncorrenziale.

50. Dal punto di vista della tutela della concorrenza, la partecipazione del Banco al capitale del CIS può avere almeno tre implicazioni. Prima di tutto essa consente una certa influenza del Banco sul CIS. In secondo luogo, essa può produrre coordinamento nel comportamento delle due banche senza che le stesse si concertino. Infine, essa dà la possibilità al Banco di beneficiare di informazioni privilegiate sulla politica commerciale e i risultati aziendali del CIS.

51. Secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. considerando 32) la disponibilità di informazioni sul comportamento concorrenziale di un competitore restringe in maniera sensibile la concorrenza in quanto il soggetto partecipante potrebbe servirsene per aggiustare la propria politica commerciale. I rappresentanti del Banco hanno affermato nel corso dell'istruttoria che l'acquisizione della partecipazione nel CIS deriva da motivazioni storiche, era originariamente diretta ad assicurare un azionariato stabile al CIS ed era orientata da ragioni di tipo finanziario.

52. Da ultimo, con lettera del 19 novembre u.s. il Banco ha comunicato alla Banca d'Italia che i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione del CIS hanno formalmente rassegnato le loro dimissioni. Tale circostanza, nonché la volontà del Banco - espressa con delibera del Consiglio di amministrazione del 3 novembre u.s. - di dismettere la partecipazione detenuta nel CIS appare idonea a far venir meno il rischio di interferenza nelle autonome decisioni del CIS²⁴.

53. Sempre secondo quanto riferito dal Banco, anche se nel prossimo futuro non si riuscisse a vendere la partecipazione nel CIS, all'atto del rinnovo del Consiglio di amministrazione della partecipata, previsto alla scadenza del triennio 1996/98 (e cioè in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.1998), gli amministratori eventualmente designati dal Banco, ai sensi dell'art. 16 dello statuto del CIS, saranno individuati tra nominativi che non siano esponenti del Banco e, comunque, saranno scelti in modo da assicurare l'assoluta imparzialità.

VI. GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL BANCO DI SARDEGNA

54. Con lettera pervenuta alla Banca d'Italia in data 9 dicembre 1997, il Banco, al fine di favorire una soluzione delle problematiche concorrenziali emerse nel corso dell'istruttoria ha assunto una serie di impegni.

55. Con riguardo alla partecipazione del Banco nel CIS, il Banco ha confermato: le dimissioni con efficacia immediata dei due amministratori del CIS da esso designati; la dichiarata volontà di dismettere la partecipazione detenuta nel CIS, approvata con formale delibera del Consiglio di amministrazione; l'impegno a far sì che, in ogni caso, gli amministratori ulteriormente ed eventualmente designati dal Banco ai sensi dell'art. 16 dello statuto del CIS, saranno individuati tra nominativi che non siano esponenti del Banco (che non siano, quindi, né amministratori, né membri del collegio sindacale, né dipendenti del Banco) e, comunque, saranno scelti in modo da assicurare l'assoluta imparzialità.

²⁴ Tale volontà appare confermata dal fatto che il Banco si è più volte dichiarato non disposto a sottoscrivere aumenti di capitale del CIS.

56. Con riguardo al progetto di espansione territoriale, il Banco ha assunto i seguenti impegni, anch'essi aventi efficacia immediata:

- a) il Banco rinuncia all'ampliamento della propria rete commerciale in Sardegna attraverso l'apertura di 44 nuovi sportelli e si impegna a non avanzare istanze di nuove aperture nell'isola per un periodo di tre anni;
- b) tutti gli attuali 206 Uffici di corrispondenza presso le CCCA verrebbero trasformati in sportelli, con il limite che, nei comuni in cui coesistono unicamente con altri sportelli del Banco, uno di essi verrebbe chiuso entro un anno dalla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria;
- c) relativamente ai 21 sportelli "sommersi" della Banca di Sassari, nei comuni in cui coesistono unicamente con altri sportelli del Banco, uno di essi verrebbe chiuso entro un anno dalla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria;
- d) il Banco assume l'impegno di non procedere al trasferimento in altri comuni della Sardegna degli sportelli di cui ai punti b) e c) per un periodo di tre anni decorrenti dalla notifica del provvedimento di chiusura dell'istruttoria, fatta eccezione per n. 12 sportelli all'anno per l'intero Gruppo, numero ritenuto minimo per corrispondere alle esigenze di efficienza allocativa e funzionale del Gruppo complessivamente considerato.

VI. CONCLUSIONI

57. L'analisi compiuta nel corso dell'istruttoria ha confermato l'esistenza di una posizione dominante in capo al Banco sul mercato bancario della Sardegna e, tenuto conto che l'impresa in posizione dominante ha una "speciale responsabilità" per i profili di concorrenza (cfr. considerando 27 e 41; parere dell'Autorità Garante, considerando 18), ha riscontrato comportamenti del Banco idonei a pregiudicare il corretto gioco della concorrenza. In particolare:

- a) la detenzione di una partecipazione e la presenza di esponenti del Banco nel Consiglio di amministrazione del CIS hanno reso possibile la condivisione di informazioni rilevanti sulle politiche commerciali del principale competitore sugli impieghi in Sardegna, ostacolando così l'assunzione da parte dello stesso di comportamenti adeguati alle proprie necessità di concorrente. Tale circostanza costituisce una violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90;
- b) la prospettata riorganizzazione ed espansione della rete territoriale in Sardegna - tramite la trasformazione in sportelli delle CCCA, la regolarizzazione di alcuni sportelli a operatività limitata e, in particolare, l'apertura di 44 nuovi sportelli - è suscettibile di ostacolare l'ingresso, ovvero l'espansione, dei concorrenti nel mercato bancario di riferimento, configurando una fattispecie di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/90.

58. Occorre tuttavia considerare che:

- a) gli amministratori designati dal Banco nel Consiglio di amministrazione del CIS hanno rassegnato le dimissioni con efficacia immediata e il Banco ha dichiarato di voler dismettere la partecipazione nel CIS;
- b) la trasformazione in sportelli degli Uffici di corrispondenza operativi presso le CCCA appare obiettivamente giustificabile alla luce degli obblighi contemplati nella legislazione vigente e non sproporzionata in quanto non determina una apprezzabile alterazione della situazione concorrenziale; gli stessi competitori del Banco hanno manifestato scarso interesse a coprire con propri punti operativi le aree geografiche nelle quali erano localizzate le CCCA;
- c) l'attività dei 21 sportelli "sommersi" della Banca di Sassari era già ricompresa, nell'ambito delle valutazioni per i profili di concorrenza della Banca d'Italia, in quella complessiva del Banco;
- d) il Banco ha assunto nel corso dell'istruttoria una serie di impegni - in particolare prevedendo la sostanziale invarianza dell'attuale rete operativa in Sardegna - idonei a evitare la saturazione del mercato, a eliminare la potenziale lesività dei propri comportamenti e a migliorare le condizioni di offerta dei prodotti e servizi bancari nelle aree geografiche meno appetibili per gli altri competitori.

Sulla base delle suesposte considerazioni:

DISPONE

a) che, nell'ambito del progetto di espansione della rete territoriale del Banco, la prospettata apertura di 44 nuovi sportelli è tale da determinare un ostacolo all'ingresso, ovvero all'espansione, dei concorrenti nel mercato bancario regionale e, pertanto, è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90;

b) che la detenzione di una partecipazione e la presenza di esponenti del Banco nel Consiglio di amministrazione del CIS hanno attribuito un indebito vantaggio informativo al Banco circa le politiche commerciali del principale competitore sugli impieghi nell'isola, in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90;

c) che i comportamenti di cui ai punti a) e b) sono venuti meno a seguito degli impegni assunti dal Banco nei confronti della Banca d'Italia;

d) che, in ragione della non gravità dell'infrazione di cui al precedente punto b), al Banco non venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 della legge n. 287/90;

e) che il Banco, nel termine di 180 giorni e successivamente con periodicità semestrale per un periodo di tre anni dalla data di notificazione del presente provvedimento, presenti una relazione illustrativa in ordine alla realizzazione degli impegni assunti, e in particolare alla prospettata dismissione della partecipazione nel CIS; la Banca d'Italia si riserva sin d'ora di verificare l'attuazione degli impegni assunti dal Banco e di adottare provvedimenti idonei a far cessare eventuali violazioni della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Antonio Fazio